

(N. 2393)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa del Senatore LONGONI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1952

Elevazione del limite delle spese facoltative dei bilanci provinciali e comunali.

ONOREVOLI SENATORI. — Non sfugge ormai alla attenzione di alcuno lo sforzo, a cui sono state e in molti casi sono tuttora chiamate le amministrazioni dei Comuni e delle Province per assestare i loro bilanci dopo il grave sconvolgimento inflitto alle risorse degli Enti locali dalla guerra, nonchè per risolvere i nuovi problemi amministrativi, che le esigenze delle comunicazioni, dell'igiene, della assistenza sociale, della istruzione pubblica e perfino delle arti e dello sport, prospettano in ogni località, sul terreno delle spese facoltative. Queste ultime, a sensi degli articoli 92 e 145 della legge comunale e provinciale testo unico 3 marzo 1934, n. 383, sono tutte quelle che non si trovano specificatamente elencate nei precedenti articoli 91 e 144 ed abbracciano attività, che si sviluppano in modo più o meno ampio a seconda della importanza, dello spirito di iniziativa e delle particolari esigenze di ogni singola circoscrizione. Serve a convalidare tale constatazione, ricordare l'articolo 193 del ricordato testo unico, che autorizza la Provincia « ad assumere, mediante convenzioni coi Comuni interessati, servizi che si riferiscano a più Comuni della Provincia stessa » e vo-

gliono essere richiamati i miglioramenti, rinnovamenti, la estensione di pubblici servizi e i contributi ad ottime iniziative locali, che spesso si impongono.

Tal'ora anche occorre provvedere a servizi statali, pei quali mancano fondi nei bilanci centrali, come per il restauro o la riedificazione di immobili di uffici giudiziari, fiscali, ecc.

Per fronteggiare simili esigenze, quando hanno la caratteristica di spese facoltative, le disposizioni di legge in vigore prescrivono che i Comuni e le Province, che eccedano il limite normale della sovraimposta fondiaria, non possano erogare più del 10 per cento delle loro entrate effettive ordinarie.

Nei casi (più frequenti), in cui sia stato superato il secondo limite, la percentuale è ridotta al 5 per cento.

Detti limiti possono raggiungere rispettivamente il 15 e il 10 per cento, semprechè tale aumento riguardi esclusivamente spese per l'assistenza all'infanzia o contributi destinati ad asili d'infanzia, riconosciuti dall'autorità scolastica, all'Opera nazionale maternità e infanzia e al Patronato scolastico, per iniziative locali o per ospedali di bambini. Per le ragioni

sopra richiamate tali limiti si palesano tuttavolta insufficienti.

Sarebbe agevole esporre specifiche situazioni riflettenti iniziative di Province e Comuni, che reclamano e attendono le opportune realizzazioni, specie nelle zone di più intensa importanza demografica e industriale; ma sorgerebbe il pericolo di presentare rassegne incomplete, o di sembrare preoccupati di particolari esigenze di regione e di località.

Ciascuno di voi, onorevoli senatori, può rintracciare e individuare nelle varie circoscrizioni le opere che è indispensabile finanziare e

rendersi conto della necessità di elevare i limiti e percentuali delle disponibilità relative.

A ciò è possibile provvedere solo se si consente ai Comuni ed alle Province, le cui sovraimposte fondiari eccedano il limite normale, di raggiungere nelle spese facoltative il 20 per cento delle entrate e per i Comuni e le Province, che eccedano il 2° limite, il 10 per cento.

Dette percentuali debbono potersi elevare al 25 per cento e al 15 per cento nei casi previsti dal terz'ultimo comma dell'articolo 314.

Le suesposte deduzioni giustificano la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il 4° e 5° comma dell'articolo 314 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sono così modificati:

« Le spese facoltative consentite dal presente articolo devono essere contenute nei limiti indispensabili e non possono superare, in alcun modo, per i Comuni e le Province che eccedono i limiti normali, il 20 per cento delle entrate effettive ordinarie.

Tale percentuale è ridotta al dieci per cento per i Comuni e per le Province, che eccedono il secondo limite ».

Il 6° comma del predetto articolo, aggiunto dalla legge 28 aprile 1951, n. 346, è così modificato:

« Le dette percentuali del venti e del dieci per cento possono essere elevate fino al venticinque e al quindici per cento, sempre che tale aumento riguardi esclusivamente spese per l'assistenza alimentare, sanitaria e scolastica all'infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal Comune o dalla Provincia, o riguardi i contributi destinati ad asili d'infanzia riconosciuti dall'Autorità scolastica, all'Opera nazionale maternità e infanzia e al Patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini gestiti da opere pie o altri enti pubblici. In ogni caso almeno il trenta per cento della maggiorazione applicata dal Comune dovrà essere destinato come contributo al Patronato scolastico del Comune stesso ».